

Regolamento per rimborsi spese dei membri del Consiglio di Amministrazione Azienda consortile "AGRO SOLIDALE" Ambito territoriale S01-3

Approvato dall'Assemblea Consortile nella seduta dell' 8 giugno 2017

Premessa

In tema di gettoni di presenza e rimborsi spese degli amministratori, l'art. 6 cp.2 del d.l. 78 del 2010, sancisce che *"...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera"*.

L'art. 84 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali", così come attualmente vigente, dispone che:

"1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

Visto:

- L'art. 21 dello Statuto dell'Azienda in tema di <<Attribuzioni dell'Assemblea>> stabilisce che quest'ultima determina *".....e. il valore del gettone di presenza degli amministratori"*.
- L'art. 35 dello Statuto dell'Azienda sui <<Rimborsi spese e permessi>> stabilisce che *"..... Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è definito dall'Assemblea Consortile secondo i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte. 2. Al*

Presidente e agli altri membri del CdA sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal presente Statuto. La definizione delle spese rimborsabili e dei limiti è rinviata a specifico regolamento da adottarsi da parte dell'Assemblea 3. La liquidazione dei rimborsi e dei gettoni è effettuata dal Direttore previo acquisizione della documentazione probatoria."

- il decreto del Ministero degli Interni 4/8/2011 che ha per oggetto "*Intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali*", attualmente vigente.

Tenuto conto:

- che per le spese di viaggio il decreto del Ministero degli Interni 4/8/2011 demanda alla disciplina prevista dall'art. 35 del CCNL del 23.12.1999 per il personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali, a cui si rimanda integralmente;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione di un apposito regolamento relativo alla determinazione del gettone di presenza e dei rimborsi spese agli amministratori, al fine di recepire le disposizioni degli atti normativi richiamati in premessa, nonché degli artt. 21 e 35 dello Statuto dell'Azienda consortile Agro Solidale si approva quanto segue:

Art. 1 – Gettoni di presenza per ciascuna adunanza in seno al CdA.

Secondo quanto sancito dall'art. 21 e 35 dello Statuto dell'Azienda consortile Agro Solidale, è fissato il gettone di presenza giornaliero riconosciuto ai consiglieri, per le adunanze in seno al Consiglio di Amministrazione, nella somma pari ad € 30,00.



Art. 2 - Rimborsi delle spese di viaggio e spese di soggiorno sostenute in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'Azienda.

Spese di viaggio:

In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal Comune ove ha sede l'Azienda, all'amministratore competono i rimborsi delle spese di viaggio effettivamente documentate, come di seguito specificato:

- costo del biglietto del trasporto pubblico extraurbano, costo del biglietto per il treno, costo del biglietto di classe economy per l'aereo e di classi corrispondenti per altri mezzi, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista e gli eventuali supplementi;
- costo per l'eventuale utilizzo del taxi per i collegamenti con stazioni ferroviarie, autolinee ed aeroporti, per raggiungere alberghi, uffici e spostamenti interni alla località di missione.

In caso di utilizzo da parte dell'amministratore della propria autovettura, è previsto il rimborso del pagamento del costo effettivamente sostenuto e documentato per pedaggio autostradale, parcheggio e custodia del mezzo.

In luogo del rimborso documentato del costo del viaggio con mezzo proprio, è riconosciuto all'amministratore un rimborso massimo corrispondente al costo che si sarebbe sostenuto con l'utilizzo del mezzo pubblico più economico.

Spese di soggiorno:

In occasione di missioni istituzionali, in ambito nazionale e internazionale, svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, i rimborsi delle spese di soggiorno sostenute dagli amministratori, competono nei limiti di seguito fissati:

- € 184 al giorno per missioni fuori sede che prevedono un pernottamento;
- € 52 per missioni fuori sede che prevedono un pasto e non prevedono pernottamento.

Si segnala che i limiti suddetti corrispondono ai limiti minimi, per tipologia, previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011 che di seguito si riportano.

"1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, gli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:

- a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;*
- b) euro 160,00 per missioni fuori sede di durata che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;*
- c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;*
- d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede di appartenenza;*

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al punto 1, lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.

4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili."

La liquidazione del rimborso è effettuata dal Dirigente, su richiesta dell'Amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla finalità della missione e se la stessa ha comportato il pernottamento o meno.

Qualora dalla documentazione risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei limiti sopra fissati, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

Alla luce delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione ad alcuni Amministratori, gli

Amministratori non delegati dovranno essere formalmente autorizzati a compiere la missione dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le spese da rimborsare devono essere documentate con ricevuta fiscale, scontrino parlante o fattura, intestati alla Società.

Art. 3 - Spese di ospitalità

Agli Amministratori con delega, nell'ambito dello svolgimento del loro mandato e dei poteri di spesa ad essi conferiti, è permesso sostenere spese a titolo di ospitalità (trattasi contabilmente di spese di rappresentanza), nel rispetto delle modalità e dei limiti eventualmente previsti dal protocollo di controllo vigente in tema di "gestione delle erogazioni liberali, omaggi e spese di rappresentanza" di cui al modello di organizzazione e gestione D. Lgs. n. 231/2001.

a) Spese di ospitalità da sostenere nell'ambito del Comune in cui è fissata la sede legale della Società:

b) Spese di ospitalità da sostenere in località fuori del Comune in cui è fissata la sede legale della Società, in occasione di missioni istituzionali:

Per entrambe le tipologie è ammessa la spesa documentate da ricevute fiscali, scontrini parlanti o fatture, intestate alla Azienda consortile, nel limite massimo di € 52 a coperto.

